



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
 UFFICIO I

DDG 542 18 maggio 2017

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il DDG 1245 del 13 settembre 2016 con cui è stato decretato l'annullamento della terza prova scritta e del risultato finale dell'esame conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore – luglio 2016 - a. s. 2015/2016 relativi, tra le altre, alla commissione APLI12003 operante presso il Polo Paritario Don Bosco - Liceo Scienze Umane – Opzione Economico Sociale, fissando per il giorno 26-9-2016 la ripetizione della terza prova scritta e dello scrutinio finale;

ATTESO che in tale data, alla ripetizione della prova, seguivano i verbali di scrutinio con cui si attribuivano i punteggi finali e, con essi, si perveniva al mancato superamento dell'esame del candidato Omar Flori, C.F. FLR MRO 96H1 9 Z601Q, nato a La Paz (Boli-via), il 19/6/96, residente in lesi, Piazza Indipendenza n.3;

VISTA la sentenza n. 64/2017 del 23 gennaio 2017 che rigettava il ricorso proposto dal si-gnor Omar Flori e altri, teso ad ottenere l'annullamento del citato DDG 1245 del 13 settem-bre 2016 e DDG 1244 del 13 settembre 2016, relativo ad altra scuola paritaria;

VISTO il ricorso al Consiglio di Stato n. 2327/2017 proposto dal sig. Omar Flori avverso la sentenza del TAR Marche – Ancona Sez. Prima n. 64/2017 concernente l'annullamento della terza prova scritta e il risultato finale dell'esame di Stato, deducendo l'erroneità della predet-ta sentenza e chiedendone l'integrale riforma con conseguente accoglimento del ricorso di primo grado;

ATTESO che, in particolare, nel predetto ricorso si sostiene che l'annullamento con ripeti-zione della sola terza prova scritta ha negato il diritto dei ricorrenti: a) alla votazione con-giunta delle tre prove scritte, b) alla trattazione al colloquio orale della prova scritta come rinnovata, c) alla votazione finale dove quella dell'orale si esprime previa conoscenza della votazione degli scritti;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 1214/2017, pubblicata il 26 aprile 2017, che previa riunione con altro appello proposto da altro allievo di altra scuola paritaria avverso la stessa sentenza TAR MARCHE n. 64/2017, accoglie un unico motivo di appello concernen-te la necessità di disporre la ripetizione anche della prova orale;

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il motivo di appello limitata-mente alla parte in cui, non essendone stata disposta la ripetizione posteriormente al momen-to di rinnovazione della terza prova, la prova orale è stata surrettiziamente privata della sua intrinseca valenza di prova conclusiva dell'esame, da svolgersi dunque per ultima; ossia, nel-la specie, da rieditarsi successivamente alla ripetizione della terza prova scritta. Diversamen-te da quanto opinato sul punto dal primo giudice, il Consiglio di Stato ritiene che – limitata-mente al caso in cui, come nella specie, la legittima ripetizione di una o più delle prove scrit-te abbia avuto un esito peggiorativo, quanto alla votazione conseguita dal candidato - l'esigenza di far ripetere (anche) la prova orale, al fine di mantenerne o ripristinarne la sua funzione di conclusione e sintesi di tutte le prove d'esame, sia conseguenza necessitata dell'intrinseca e ragionevole evenienza che la deliberazione del voto per la prova orale av-

201705171055 Via XXV Aprile, 19 - ANCONA - tel. 071 22 951 – indirizzo posta elettronica certificata

drma@postacert.istruzione.it

indirizzo posta elettronica ordinaria direzione-marche@istruzione.it – sito WEB <http://www.marche.istruzione.it>



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
UFFICIO I

venga nella consapevolezza, in capo alla Commissione, che il punteggio che si decide di attribuire al candidato possa determinare, o meno, il raggiungimento di quel voto minimo che gli consenta, o non, il superamento dell'esame;

ATTESO che, in ultima analisi, il Consiglio di Stato ha inteso tutelare la possibilità di pervenire ad un eventuale esito positivo dell'esame e che l'accoglimento del motivo di appello in trattazione si risolve con la disposizione di ripetere la prova orale - fermi i punteggi conseguiti nelle altre prove, per la terza prova scritta rilevando unicamente quelli relativi alla sua ripetizione di settembre 2016 – così da ripristinarne la valenza di prova conclusiva dell'intero esame e determinante del relativo esito;

CONSIDERATO che il candidato Omar Flori, C.F. FLR MRO 96H1 9 Z601Q, nato a La Paz (Bolivia), il 19/6/96, residente in lesi, Piazza Indipendenza n.3, dovrà essere ammesso a sostenere nuovamente la prova orale – sulla base delle due prove scritte non controverse e della terza prova per quale ripetuta nel mese di settembre 2016 – la quale dovrà comunque svolgersi in una data adeguatamente anteriore all'inizio della prossima sessione di esame dell' a. s. 2016/2017, ossia in data tale da consentire di partecipare ordinariamente a detta nuova sessione nell'eventualità che non riesca a superare l'esame terminale dell' a. s. 2015/2016 neppure in forza della ripetizione (ora per allora) della prova orale;

TENUTO CONTO che la citata sentenza del Consiglio di Stato affida alla piena discrezionalità organizzativa di questa Amministrazione di far svolgere la ripetizione della prova orale davanti alla stessa commissione che ha esaminato ciascuno degli appellanti nello scorso mese di settembre, ovvero davanti a una commissione parzialmente o totalmente diversa;

CONSIDERATO che ragioni di opportunità, suffragate anche dall' art. 15 del D.M. n.6 del 17 gennaio 2007 (divieto di nomina), obbligano a non riconvocare quali componenti della commissione che svolgerà le operazioni volte alla ripetizione della prova orale del candidato Omar Flori e a ripetere la valutazione dell' esito dell'esame di Stato quei docenti che erano stati coinvolti nelle vicende che avevano dato luogo al DDG n. 1245 del 13 settembre 2016 (annullamento della terza prova scritta e del risultato finale dell'esame conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore – luglio 2016 - a. s. 2015/2016 relativi, tra le altre, alla commissione APLI12003 operante presso il Polo Paritario Don Bosco - Liceo Scienze Umane);

CONSIDERATO che la commissione d'esame, prima dell'inizio della relativa prova, dovrà aver preso piena cognizione degli esiti delle tre prove scritte svolte dal candidato al termine dello scorso anno scolastico, così da poter svolgere la prova orale quale momento finale e di sintesi di tutto l'esame;

VISTA la Legge 10 dicembre 1997, n. 425, concernente disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

VISTO il d.PR. luglio 1998, n. 323, recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, per le parti compatibili con la vigente normativa in materia;

VISTO il D.M. n.6 del 17 gennaio 2007, recante Modalità e termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi

201705171055 Via XXV Aprile, 19 - ANCONA - tel. 071 22 951 – indirizzo posta elettronica certificata

drma@postacert.istruzione.it

indirizzo posta elettronica ordinaria direzione-marche@istruzione.it – sito WEB <http://www.marche.istruzione.it>



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
UFFICIO I

dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

VISTA l'ordinanza del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 19 aprile 2016 n. 252, concernente “Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie - Anno scolastico 2015/2016;

TENUTO CONTO delle indicazioni fornite dal Polo Paritario Don Bosco di Fermo - Liceo Scienze Umane – Opzione Economico Sociale in merito ai docenti designati quali componenti interni della costituenda commissione sulla base della richiesta e dei criteri dettati da questa Direzione Generale;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla designazione della commissione degli Esami di Stato conclusivi del corso di studio di istruzione secondaria superiore- anno scolastico 2015/2016 presso il Polo Paritario Don Bosco - Liceo Scienze Umane – Opzione Economico Sociale, per le operazioni tese alla ripetizione della prova orale e operazioni connesse alla valutazione finale del candidato Omar Flori,

DECRETA

Art. 1- Il candidato Omar Flori, C.F. FLR MRO 96HI 9 Z601Q, nato a La Paz (Bolivia), il 19/6/96, residente in Iesi, Piazza Indipendenza n.3, è ammesso a sostenere nuovamente la prova orale relativa agli esami di Stato a. s. 2015/2016 presso il Polo Paritario Don Bosco - Liceo Scienze Umane – Opzione Economico Sociale – e a vedere rideterminato l’esito finale degli stessi, sulla base delle due prove scritte non controverse e della terza prova per quale ripetuta in data 26 settembre 2016, oltre che della rinnovata prova orale.

Art. 2 - Lo svolgimento della prova orale per il candidato predetto **avrà luogo in data 31 maggio 2017, ore 11.**

Art. 3-La Commissione designata allo svolgimento delle operazioni connesse alla ripetizione della prova orale degli esami di Stato conclusivi del corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado - anno scolastico 2015/2016 - presso il Polo Paritario Don Bosco di Fermo - Liceo delle Scienze Umane – Opzione Economico Sociale per il candidato Omar Flori è così costituita:

		Materie	Scuola di Servizio
Presidente	Ettore Fazzini		I.S. “Leopardi” San Benedetto del Tronto
Commissario esterno	Elena Sciarra	Italiano	I.S. “Capriotti” San Benedetto del Tronto
Commissario esterno	Lucia Capriotti	Spagnolo	I.S. “Capriotti” San Benedetto del Tronto
Commissario esterno	Maria Pia Ubaldi	Scienze Umane	I.S. “Fazzini-Mercantini” Grottammare

201705171055 Via XXV Aprile, 19 - ANCONA - tel. 071 22 951 – indirizzo posta elettronica certificata

drma@postacert.istruzione.it

indirizzo posta elettronica ordinaria direzione-marche@istruzione.it – sito WEB <http://www.marche.istruzione.it>



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
UFFICIO I

Commissario interno	Catiuscia Romanelli	Storia dell'Arte	
Commissario interno	Andrea Sandroni	Filosofia	
Commissario interno	Anna Lisa Cutrona	Diritto ed Economia politica	

Art.4- La predetta commissione **si insedierà il giorno 31 maggio 2017 ore 8,30** e, prima dell'inizio della prova, prenderà piena cognizione degli esiti delle tre prove scritte svolte dal candidato al termine dello scorso anno scolastico (in particolare, delle due prove scritte non controverse e della terza prova per quale ripetuta in data 26 settembre 2016) così da poter svolgere la prova orale quale momento finale e di sintesi di tutto l'esame.

Art.5 - Alla presenza dei componenti la commissione, il dirigente scolastico del Liceo delle Scienze Umane – Opzione Economico Sociale del Polo Paritario Don Bosco di Fermo procederà all'apertura del plico d'esame redigendo apposito verbale sottoscritto dai presenti.

Art.6- Dopo la prova orale la commissione procederà alle operazioni tese alla valutazione finale del candidato Omar Flori e alla elaborazione dei relativi atti, assegnando un voto finale complessivo in centesimi che sarà il risultato della somma dei punti attribuiti alle prove scritte e al rinnovato colloquio e dei punti relativi al credito scolastico.

Art.7- Il punteggio finale dovrà essere riportato, a cura della commissione, sulla scheda del candidato e sul registro d'esame di cui una copia sarà trasmessa a questo Ufficio - che provvederà alla comunicazione all'Ufficio Statistico del M.I.U.R. per l'aggiornamento delle rilevazioni "Esiti esami di Stato" per l'a. s. 2015/2016 - e all'Ufficio IV per l'Ambito Territoriale di Ascoli Piceno e Fermo.

Art.8- L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, verrà pubblicato nell'albo dell'istituto sede della commissione.

Art.9- L' Istituto scolastico paritario "Don Bosco" di Fermo avrà l'onere di notificare il presente provvedimento ai designati commissari interni componenti la commissione, avendo cura di dichiarare tempestivamente a questa Direzione Generale di avervi provveduto.

Art.10- Il presente provvedimento è pubblicato sul sito di questo Ufficio Scolastico Regionale.

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti

Dirigente: Francesca Romallo

201705171055 Via XXV Aprile, 19 - ANCONA - tel. 071 22 951 – indirizzo posta elettronica certificata

drma@postacert.istruzione.it

indirizzo posta elettronica ordinaria direzione-marche@istruzione.it – sito WEB <http://www.marche.istruzione.it>



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
UFFICIO I

Responsabile del procedimento: Tiziana Gioacchini tel. 071/2295451 e-mail: tiziana.gioacchini@istruzione.it



AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO

Piazza Cavour n. 29
61100 – ANCONA
Tel. 071- 5029111
Fax 071- 205464/5029148
ancona@avvocaturastato.it

ANCONA, 11.5.2017

Prot.

CT 2776/2016
Avv. Di Bartolomeo

**OGGETTO: Ricorso al TAR. FLORIO OMAR + ALTRI C/
MINISTERO ISTRUZIONE. Trasmissione sentenza di parziale
accoglimento n. Consiglio di Stato 1914/2017.**

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
DIREZIONE GENERALE
ANCONA**

Con riferimento al contenzioso in oggetto, si trasmette – per l'esecuzione – l'unita sentenza n. 1914/2017 con cui il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto l'avverso appello esclusivamente con riguardo al terzo motivo di ricorso, confermando per il resto la legittimità dell'operato dell'amministrazione scolastica quanto alla necessità di ripetere la cd "terza prova" dell'esame di stato.

In particolare, il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il terzo motivo di ricorso non già nella parte in cui tendeva ad ottenere un'integrale ripetizione in contestualità di tutte le prove scritte, in ragione della già rilevata autonomia di ciascuna di esse; bensì – bensì limitatamente alla parte in cui non è stata la disposta la ripetizione della prova orale posteriormente al momento di rinnovazione della terza prova, avendo ritenuto il Collegio che in questo modo la prova orale sia stata privata della sua intrinseca valenza di prova conclusiva dell'esame, da svolgersi dunque per ultima.

Il Collegio ha ritenuto che – limitatamente al caso in cui, come nella specie, la legittima ripetizione di una o più delle prove scritte abbia avuto un esito peggiorativo, quanto alla votazione conseguita dal candidato – l'esigenza di far ripetere (anche) la prova orale, al fine di mantenerne o ripristinarne la sua funzione di conclusione e sintesi di tutte le prove d'esame, sia conseguenza necessitata dell'intrinseca e ragionevole evenienza che la deliberazione del voto per la prova orale avvenga nella consapevolezza, in capo alla Commissione, che il punteggio che si decide di attribuire al candidato possa determinare, o meno, il raggiungimento di quel voto minimo che gli consenta, o non, il superamento dell'esame.

Sicchè, per entrambi gli appellanti si dovrà provvedere a ripetere la prova orale così come precisato in motivazione, fermi i punteggi conseguiti nelle altre prove, per la terza prova scritta rilevando unicamente quelli relativi alla sua ripetizione di settembre 2016

L'AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO

(Antonio Livio Tarentini)

AVVOCATO DELLO STATO

(Lorenza Di Bartolomeo)



Avvocatura Generale dello Stato

Via dei Portoghesi, 12 -
00186 ROMA

Roma,
Partenza N.
Tipo Affare CT. 46276/12 Sez. VII
Avv. M. De Vergori
monica.devergori@avvocaturastato.it

AVVOCATURA DISTRETTUALE
DELLO STATO
DI ANCONA
ANCONA@AVVOCATURASTATO.IT
CT 2776/16 AVV. DI BARTOLOMEO

Si prega di indicare nella successiva
corrispondenza i dati sopra riportati

Segue nota del
Prot. N.

OGGETTO: Flori Omar c/MIUR

Con riferimento al contenzioso in oggetto si trasmette copia della sentenza n.1914/17 del Consiglio di Stato, Sez VI che ha accolto l'appello ex adverso esclusivamente con riferimento al terzo motivo di ricorso, confermando la legittimità dell'operato dell'Amministrazione Scolastica circa la necessità di ripetere la cd "terza prova" dell'esame di Stato.

Si prega di notificare con urgenza le Amministrazioni interessate al fine di consentire la ripetizione della sola prova orale così come precisato in motivazione.

IL PROCURATORE DELLO STATO
Monica De Vergori

IL VICE AVVOCATO GENERALE
Vincenzo Nunziata

Pubblicato il 26/04/2017

N. 01914/2017 REG.PROV.COLL.

N. 02327/2017 REG.RIC.

N. 02336/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale 2327 del 2017, proposto da:

Omar Flori, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Agostini, Luigi Pianesi, con domicilio eletto presso lo studio Valeria Del Bianco in Roma, via Emilio De'Cavalieri 7;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ufficio Scolastico Regionale Per Le Marche, non costituito in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 2336 del 2017, proposto da:

Jacopo Cruciani, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Agostini, Luigi

Pianesi, con domicilio eletto presso lo studio Valeria Del Bianco in Roma, via Emilio De'Cavalieri 7;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Usr - Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, non costituito in giudizio;

per la riforma

quanto al ricorso n. 2327 del 2017:

della sentenza del TAR Marche – Ancona Sez. Prima n. 64 del 2017, resa tra le parti, concernente annullamento terza prova scritta e risultato finale dell'esame di stato.

quanto al ricorso n. 2336 del 2017:

per la riforma

della sentenza del TAR Marche – Ancona Sez. Prima n. 64 del 2017, resa tra le parti, concernente annullamento terza prova scritta e risultato finale dell'esame di stato.

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca ;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2017 il Cons. Francesco Mele e uditi per le parti gli avvocati Andrea Agostini. Andrea Agostini.;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Deve preliminarmente procedersi alla riunione degli appelli iscritti ai nn. 2327/2017 R.G. e n. 2336/2017 R.G. ai sensi dell'articolo 96 c.p.a., trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza.

Con sentenza n. 64/2017 del 23-1-2017, resa ai sensi dell'articolo 60 c.p.a., il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) rigettava il ricorso proposto dai signori Omar Flori, Maria Beatrice Giardina, Pierorso Maria Gasparini Strumia, Lorenzo Manieri, Chiara Misticoni, Federico Ennas, Jacopo Cruciani, inteso ad ottenere l'annullamento dei decreti DDG 1245 e 1244 del 13 settembre 2016, con i quali era stato disposto l'annullamento della terza prova scritta e del risultato finale dell'esame conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore dell'Istituto Paritario "Don Bosco " di Fermo (Commissioni APIP02001: Istituto professionale servizi socio-sanitari; APLI2002:Liceo delle Scienze Umane-Opzione economico-sociale; APLI2003:Liceo delle Scienze Umane-Opzione economico-sociale) e del Liceo Scientifico Paritario "Leonardo da Vinci" di Fermo (Commissione APLI020113-Liceo Scientifico), disponendo la ripetizione della predetta prova scritta.

La predetta sentenza esprimeva in fatto quanto segue.

"I ricorrenti sono studenti del Polo Scolastico Paritario "Don Bosco" di Fermo (Liceo delle Scienze Umane – Opzione Economico Sociale e Istituto Professionale Settore Servizi Socio Sanitari) e del Liceo Scientifico Paritario "Leonardo da Vinci" di Fermo e hanno sostenuto, nell'anno scolastico 2015/2016 e per i rispettivi corsi di studi, l'esame di stato volto a conseguire il diploma di istruzione secondaria di secondo grado in Servizi Socio Sanitari (Commissione APIP02001 – Servizi Socio Sanitari, APLI12003 – Liceo delle Scienze Umane e APLI02013, Liceo Scientifico). Tutti i ricorrenti, all'esito delle tre prove scritte e della prova orale (quest'ultima tenutasi nel mese di luglio 2016) avevano ottenuto un punteggio di almeno 60/100, minimo necessario per il superamento dell'esame. In contemporanea allo svolgimento degli orali, l'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche notificava ai ricorrenti, rispettivamente, i DDG nn. 751 e 756 del 14-7-2016 con cui decretava la sottoposizione a riserva degli esami di maturità – A.S. 2015/2016, sostenuti dai ricorrenti medesimi facendo riferimento a quanto emerso

da attività ispettiva relativa agli esami. Dopo ulteriore attività ispettiva sono stati adottati i decreti del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – DDG n. 1244 (Liceo Scientifico Leonardo da Vinci) e 1245 (Polo paritario Don Bosco) del 13-9-2016 con cui è decretato l'annullamento della terza prova scritta e del risultato finale dell'esame conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore – luglio 2016- a.s. 2015/2016 relativo alle citate commissioni di esame, fissando per il giorno 26-9-2016 la ripetizione della terza prova scritta e affidando l'incarico alle commissioni già costituite. In tale data, alla ripetizione della prova, seguivano i verbali di scrutinio in data 26 settembre 2016 delle commissioni d'esame di cui sopra, con cui si attribuivano i punteggi finali e, con essi, il mancato superamento dell'esame stesso. I ricorrenti impugnano gli atti in epigrafe che hanno portato a tale mancato superamento....”.

Avverso la pronuncia di primo grado di rigetto del ricorso hanno proposto appello i signori Flori Omar (Polo Paritario Don Bosco ,Liceo Scienze Umane – Opzione Economico Sociale, Commissione APLI12003) e Cruciani Jacopo (Liceo Scientifico Leonardo da Vinci, Commissione APLI12013), deducendo l'erroneità della sentenza e chiedendone l'integrale riforma, con conseguente accoglimento del ricorso di primo grado.

La causa è stata discussa e trattenuta per la decisione alla Camera di Consiglio del 20 aprile 2017.

Con il primo motivo di appello viene censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto il primo motivo del ricorso introduttivo, con il quale era stata dedotta violazione dell'articolo 7 della legge n. 241/1990 e mancata comunicazione dell'avviso di avvio del procedimento di annullamento della terza prova scritta.

Gli appellanti lamentano che l'amministrazione ha inteso emanare un atto di secondo grado senza preventiva comunicazione agli interessati e senza l'esistenza di ragione alcuna di urgenza.

Il Collegio concorda con la determinazione reiettiva, sul punto, del giudice di

primo grado.

Invero, nel corso dello svolgimento degli esami con DDG n. 751 del 14 luglio 2016, si è dato atto che dalla relazione ispettiva della dott. Rita Scocchera e successiva integrazione *“emerge che , in seguito all’esame degli atti delle commissioni operanti nell’Istituto scolastico paritario Don Bosco di Fermo... si è riscontrato che i quesiti relativi ad alcune discipline comprese nella terza prova scritta di esame, predisposti sotto forma di quesiti a risposta multipla con quattro possibili risposte di cui una sola corretta erano stati formulati in maniera che dal testo della domanda fosse possibile dedurre la risposta esatta: la chiave risulta infatti incorporata nella prima parola della domanda; tenuto conto che la dott. Scocchera ha provveduto ad inviare esposto alla competente Procura della Repubblica per le eventuali iniziative di competenza.....DECRETA Art. 1 – Per le motivazioni di cui in premessa le operazioni dell’esame di Stato....proseguono CON RISERVA. Art.2- I risultati finali saranno esposti con la formula espressa riportante la dicitura “CON RISERVA” e non potrà essere consegnato alcun diploma originale. La scuola potrà rilasciare una certificazione che attesti che “... l’allievo ha superato l’esame di stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore ...”CON RISERVA” ai sensi del presente DDG.....”.*

Analoghe determinazioni di riserva e per le medesime ragioni vengono apposti all’esame di stato presso il liceo scientifico Leonardo da Vinci con DDG n. 756 del 14 luglio 2016, a seguito dell’attività ispettiva svolta dal Dirigente tecnico dott. Alfredo Moscianese.

Orbene, rileva la Sezione che l’apposizione della riserva determina che l’atto conclusivo del procedimento in senso stretto possa essere unicamente quello con il quale la riserva venga sciolta, con la conseguenza che l’annullamento della terza prova scritta non può ritenersi atto necessitante il previo avviso di avvio del procedimento.

Tanto, in primo luogo, in relazione alla circostanza che questa costituisce atto

interno di un procedimento ancora *in itinere*, osservandosi, di poi, come i richiamati provvedimenti, notificati agli studenti interessati, preludevano comunque ad una successiva attività dell'amministrazione in ordine all'esito definitivo degli esami e, dunque, rendendoli edotti delle ragioni che avrebbero richiesto una determinazione definitiva al riguardo, ne avrebbero comunque consentito la partecipazione.

Il primo motivo di appello deve, di conseguenza, essere rigettato.

Con il secondo motivo gli appellanti contestano la pronuncia del Tribunale Amministrativo per avere erroneamente rigettato il secondo motivo del ricorso di primo grado con il quale si censurava la violazione dell'articolo 21-nonies della legge n. 241/1990 ed eccesso di potere per violazione del principio di conservazione degli atti e contraddittorietà.

Evidenziano che non vi è prova alcuna della conoscenza del correttore da parte dei candidati.

Rilevano, poi, che illogicamente il Tribunale avrebbe posto a fondamento della propria determinazione la circostanza che *"nei casi in cui non tutte le materie sono coinvolte dal codice, la materia priva di codice è sempre quella con il numero minore di risposte sbagliate"*, in quanto ovviamente le materie prive di correttore dovrebbero essere quelle con il numero maggiore di risposte sbagliate.

Risulterebbe, poi, erroneo l'apprezzamento compiuto dall'amministrazione della posizione degli studenti, laddove riferisce dell' *"interesse pubblico a mantenere indenni le situazioni giuridiche di quei candidati che fossero stati ignari della chiave di risoluzione dei quesiti della terza prova d'esame"*, salvo poi annullare la terza prova scritta di tutti i candidati all'esame di stato.

Con riferimento al signor Flori Omar si riferisce che, nella ripetizione della terza prova, il suo punteggio peggiora nella materia Storia dell'Arte (scendendo da 22 a 9) concausando il crollo della votazione complessiva della stessa da 11/15 a 7/15.

Avrebbe dovuto, nella specie, osservarsi il principio di conservazione degli atti giuridici, atteso che, proprio in Storia dell'Arte (materia non interessata dal

correttore), egli subisce un netto peggioramento che concorre al mancato conseguimento della sufficienza.

Con riferimento al signor Jacopo Cruciani si riferisce, invece, che lo stesso, nella ripetizione della terza prova (correttore in Filosofia, Inglese e Scienze Motorie), scende nella materia priva di correttore (Scienze Naturali) da 7 risposte esatte a 3 risposte esatte, onde la perdita dei due punti che hanno causato la bocciatura.

Evidenzia che una legittima ponderazione dell'interesse pubblico in sede di autotutela avrebbe dovuto quantomeno imporre alla amministrazione la ripetizione non solo della terza prova ma anche della prova orale.

Il motivo di appello – salvo quanto appresso in ordine alla necessità di ripetizione anche della prova orale, per mantenere a quest'ultima la valenza di prova conclusiva dell'esame – non può essere accolto.

Esso non è meritevole di favorevole considerazione per le ragioni che di seguito si espongono.

L'annullamento della terza prova trova sufficiente giustificazione nella illegittima formazione dei suoi contenuti, che ne inficia la validità a prescindere dalla certezza della conoscenza delle risposte esatte da parte dei candidati.

I provvedimenti impugnati danno atto di quanto segue: *“Vista la relazione ispettiva congiunta resa dai predetti dirigenti tecnici...inoltrata al MIUR ...ed acquisita agli atti di questa Direzione Generale al n. 13978 del 1 settembre 2016; Atteso che dalla relazione medesima – attraverso le visite ispettive, l'audizione dei componenti delle Commissioni d'esame e di soggetti della compagine amministrativa, l'esame approfondito degli atti e, in particolare, l'analisi delle risposte date dai candidati – emerge la persuasione che una quota significativa di candidati era a conoscenza sia dello schema di costruzione delle domande comprese nella terza prova scritta, sia delle discipline nelle quali esso era stato adottato e lo abbia di fatto utilizzato per rispondere ai quesiti; emerge inoltre che le prove stesse non risultano sempre elaborate in autonomia dai commissari di*

esame, ma mutate da un soggetto estraneo alle stesse commissioni”.

Le predette circostanze risultano esplicitate nella relazione difensiva dell'Amministrazione depositata in primo grado, la quale compendia l'esito degli accertamenti ispettivi effettuati.

In essa si legge quanto segue: “... *Pertanto risulta – a seguito di una dichiarazione confessoria del suo autore – che nelle tre scuole paritarie – la cui gestione faceva capo alla medesima famiglia – vi è stato un intenzionale comportamento volto a determinare i contenuti della terza prova allo scopo di favorire i commissari, approfittando della negligenza o condiscendenza dei commissari interni ed esterni. Tale circostanza giustifica il rifacimento degli esami di Stato per tutte le commissioni coinvolte dal predetto inquinamento delle modalità di svolgimento della prova, anche astraendo per via di mera ipotesi dalla socializzazione degli esiti di tale operazione ai candidati, in quanto risulta essere stata compromessa una delle caratteristiche essenziali di un esame di Stato...ovvero sia la predisposizione delle tracce da parte dei commissari in via assolutamente autonoma. Inoltre – come constatato nella scuola paritaria Don Bosco la circostanza che sia stato adottato – prima dello svolgimento della prova – senza alcuna necessità pratica – un correttore a chiave che avrebbe consentito a chi ne conoscesse la struttura di rispondere esattamente a tutte le domande infirma in radice un altro dei caratteri costitutivi ed intrinseci di un qualsiasi esame, ovvero la segretezza delle tracce sino al momento della loro somministrazione ai candidati, tanto più che , stando alle dichiarazioni sopracitate di una commissaria interna (prof. Anzalone) dell'esistenza di tale correttore si parlava nelle conversazioni tra i docenti dell'istituto. Tali considerazioni potrebbero già da sole giustificare appieno la decisione di procedere all'annullamento da parte dell'amministrazione, anche in assenza della prova di una avvenuta socializzazione da parte dei candidati. Vi è però un altro profilo da esaminare in quanto la relazione ispettiva – attraverso un accurato esame statistico dei dati relativi agli esiti delle terze prove gli ispettori hanno dimostrato che: ° nelle materie in cui si*

applica lo schema risulta pressochè sempre che il numero delle domande esatte è superiore a quello in cui lo schema non trova applicazione; ° che nelle materie coinvolte dall'applicazione, le domande sbagliate sono distribuite in modo casuale tra quelle proposte, anziché addensarsi – come avviene nelle prove svoltesi in condizioni di normalità – in corrispondenza delle domande più difficili, avvalorando l'ipotesi che ai candidati sia stato suggerito di sbagliare alcune domande a caso per non suscitare sospetti con esiti di assoluta eccellenza. ° Laddove vi sia incertezza nella lettura dello schema (perché la prima parola del quesito termina con un apostrofo, inducendo il candidato nel dubbio se l'apostrofo debba o meno essere conteggiato tra le lettere che consentono l'individuazione della risposta giusta), le risposte errate si concentrano sulle predette domande; il che è sintomatico”.

La relazione riporta, poi, la media delle risposte corrette per ciascuna commissione e ciascuna materia, evidenziando come risulti lampante l'assoluta sproporzione tra le risposte esatte nelle materie in cui lo schema si applicava e quelle in cui esso non era stato adottato e che ciò corrobora l'ipotesi secondo la quale i candidati avevano avuto preventiva contezza dello schema adottato.

Prosegue la citata relazione : *“Ciò che è decisivo è la inconfutabile circostanza che in numerose materie oggetto di esame i commissari interni ed esterni abbiano acriticamente recepito da personale interno alla scuola i quesiti (che recavano la consueta chiave) trasfondendoli nelle prove d'esame o abbiano predisposto quesiti conformi a tale schema e che un soggetto appartenente all'amministrazione della scuola paritaria ammetta a verbale di essersi attivato per assicurare ai candidati delle tracce sufficientemente facili; la presenza di tali elementi infirmano in radice la serietà stessa delle prove....”.*

Ciò posto, osserva la Sezione che vi sono elementi di certezza in ordine alle irregolarità invalidanti la terza prova scritta già in sede di sua formazione, di per sé sufficienti a determinarne l'illegittimità.

Emergono purtuttavia anche elementi presuntivi della conoscenza dello schema predisposto da parte degli studenti, i quali, pur non assurgendo a rango di prova, rafforzano certamente la bontà della determinazione annullatoria adottata dall'amministrazione: la quale, peraltro, non richiede che sia provata la *participatio fraudis* da parte di ogni singolo studente, ma trova adeguato fondamento nella più che riscontrata illegittimità delle modalità di oggettivo svolgimento della terza prova scritta di cui trattasi.

Né – a giudizio della Sezione – può assumere rilievo, nella direzione auspicata dagli appellanti il riferimento agli esiti delle rinnovate prove da parte degli stessi, da cui emergerebbe, che per essi la diminuzione del punteggio sarebbe avvenuta con riferimento a materie non interessate dal correttore.

Trattasi, invero, di valutazione *ex post*, la quale non inficia la circostanza determinante dell'utilizzo illegittimo del correttore nell'espletamento della prova di giugno, la quale giustifica di per sé il disposto annullamento, a prescindere dalla conoscenza che di esso avessero o meno tutti i candidati.

Né, a giudizio del Collegio, può ravvisarsi violazione alcuna dell'articolo 21-nonies della legge n. 241/1990, sotto il profilo della mancata comparazione della posizione degli studenti interessati, rilevandosi che, a fronte della grave ed oggettiva illegittimità rilevata, la celere ripetizione della prova per tutti i candidati – come condivisibilmente assunto dal giudice di primo grado – ne garantisce la parità di trattamento e la rapida definizione della vertenza in tempi utili a consentire le successive scelte universitarie.

Va d'altra parte rilevato che, a prescindere dal dato della conoscenza o meno, in capo agli studenti, della chiave di correzione, la oggettiva illegittimità della stessa ha riguardato tutti indistintamente, essendo comunque presenti, per entrambi gli appellanti, materie nelle quali era stato predisposto il correttore.

Risulta, poi, dirimente la circostanza che la posizione dei candidati è stata adeguatamente ponderata attraverso la determinazione di disporre la rinnovazione della terza prova, atteso che, qualora fosse stato con certezza accertata la

conoscenza della chiave di correzione e l'utilizzo della stessa da parte dei candidati, la giusta sanzione sarebbe stata l'annullamento della stessa senza possibilità di ripetizione.

Non coglie nel segno neppure la denunziata illogicità della sentenza di primo grado, laddove afferma che nelle materie interessate dal correttore vi è un numero maggiore di risposte sbagliate.

Trattasi evidentemente di un errore materiale, considerato che le relazioni ispettive evidenziano invece che in tali materie vi è un numero minore di risposte sbagliate.

In ogni caso, una volta assodata la piena legittimità della scelta dell'amministrazione di far ripetere la prova oggettivamente viziata nelle sue modalità di originario svolgimento, è fuori questione che si possa pretendere di censurare detta scelta *a posteriori, secundum eventum* del relativo esito.

Quanto al dedotto principio di conservazione degli atti giuridici, gli appellanti sembrano affermare l'illegittimità degli atti impugnati nella parte in cui dispongono la rinnovazione dell'intera terza prova e non anche della sola parte afferente alle materie interessate dal correttore.

La censura non può essere accolta per plurime ragioni.

In via dirimente, va in primo luogo evidenziato che la prova è unica e, dunque, la stessa, ove ne venga disposta la rinnovazione, deve essere ripetuta per intero.

Si osserva, di poi, che la rinnovazione integrale consente compensazioni e, quindi, recuperi di voto, anche attraverso migliori esiti delle risposte in materie non interessate dal correttore.

Va, poi, evidenziato, con ciò rilevandosi anche l'infondatezza del sesto motivo di appello (con il quale si contesta che nella ripetizione della prova siano state nuovamente ed indebitamente sottoposte ad esame anche materie dove il correttore non sussisteva, prove che andavano preservate in quanto non oggetto di doglianza), che il Tribunale Amministrativo ha disposto istruttoria, con cui ha richiesto all'amministrazione quale sarebbe stato il voto finale (parziale e complessivo) in

caso di ripetizione limitata alle materie interessate dalla chiave di correzione.

Orbene, quanto alla Commissione APLI12003 (Flori Omar), secondo le simulazioni effettuate è risultato che lo stesso non avrebbe riportato un punteggio sufficiente al superamento dell'esame.

Quanto alla Commissione APLI12013 (Cruciani Jacopo), gli esiti della condotta istruttoria hanno portato alla conclusione che *“non è possibile determinare il voto in caso di ripetizione della prova in quanto agli atti della Commissione non risulta documentato...il criterio per la trasformazione del punteggio percentuale in voto espresso in quindicesimi. Tenuto conto del fatto che i criteri seguiti per la determinazione del punteggio coincidono con quelli adottati dalla Commissione APLI12003”*, affermandosi, peraltro, che *“a titolo puramente indicativo, applicando la formula utilizzata dalla commissione APLI12003 si otterrebbe un voto della terza prova nell'ipotesi di ripetizione parziale pari a 13 e , quindi, un voto complessivo, nella stessa ipotesi, pari a 59”*, comunque insufficiente al conseguimento della maturità.

Per le ragioni sopra svolte, dunque, risultano condivisibili le affermazioni del giudice di primo grado, laddove afferma che *“Peraltro, la scelta dell'amministrazione di ripetere la prova in tutte e quattro le materie è ovviamente frutto di una valutazione ex ante. Una scelta diversa si sarebbe prestata a censure di stampo contrario (non avere dato ai ricorrenti la possibilità di compensare la diminuzione del voto nelle materie interessate dal codice con altre materie). Va quindi ritenuto che, tenendo conto del carattere unitario della terza prova (anche come valutazione dei tempi di svolgimento, ai sensi dell'ordinanza 252 del 2016), la decisione dell'amministrazione di ripetere la prova per tutte e quattro le materie sia stata, in base ad una valutazione ex ante, una scelta del tutto logica ed immune dalle censure dedotte nel ricorso”*.

Il secondo e il sesto motivo di appello si rivelano, pertanto, infondati, riservandosi il Collegio di trattare in prosieguo (in quanto sollevata *funditus* con il terzo motivo di appello) la doglianza – essa sola fondata, nei sensi e limiti di cui *infra* – relativa

alla necessità di disporre la ripetizione anche della prova orale.

Con il terzo motivo gli appellanti censurano la sentenza di prime cure nella parte in cui non ha accolto il terzo motivo del ricorso introduttivo, con il quale era stato lamentato: Violazione di legge ed, in particolare, della legge n. 425/97, art. 3, commi 2 e 6 e dell'art. 4, comma 8; del DPR n. 323/1998, art. 4, commi 6 e 9, art. 5, commi 7, 8 e 9; dell'O.M. MIUR 19/4/2016, n. 252, art. 20, commi 1, 2, 3, 4 e 5, art. 21 e 26.

Essi contestano, in particolare che l'annullamento con ripetizione della sola terza prova scritta ha negato il diritto dei ricorrenti: a) alla votazione congiunta delle tre prove scritte, b) alla trattazione al colloquio orale della prova scritta come rinnovata, c) alla votazione finale dove quella dell'orale si esprime previa conoscenza della votazione degli scritti.

Contestano la determinazione reiettiva del Tribunale, laddove esso ha affermato che è irrilevante l'interesse degli appellanti alla valutazione congiunta delle prove *“dato che le stesse prevedono voti diversificati non influenzati una dalle altre”* e ha ritenuto *“pertinente obiezione relativa al collegamento tra la terza prova scritta e la prova orale”* ancorché *“tale ultimo argomento non possa portare all'illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto non vi è alcuna allegazione relativa alla sua influenza sul voto finale”*.

Rilevano, invece, che essi hanno addotto elementi di prova in ordine alla rilevante probabilità dell'esito dell'esame, consistenti nel fatto che, in sede di colloquio, essi hanno riportato il punteggio maggiore rispetto a tutte le altre prove sostenute, nonché nella circostanza che la Commissione, in sede di colloquio, attesta, quanto al Flori, che detto *“... alunno ha dimostrato sufficiente capacità di motivare le sue risposte correttive sugli elaborati scritti”* e, quanto al Cruciani, che tale *“... alunno ha dimostrato sufficiente capacità di motivare le sue risposte correttive sugli elaborati scritti”*.

Richiamano ancora l'art. 5, comma 7, del DPR n. 323/1998, secondo il quale *“Nel*

corso del colloquio deve essere assicurata la possibilità di discutere gli elaborati relativi alle prove scritte”.

Il motivo di appello è fondato – non già nella parte in cui è volto ad ottenere un’integrale ripetizione in contestualità di tutte le prove scritte, in ragione della già rilevata autonomia di ciascuna di esse; bensì – limitatamente alla parte in cui, non essendone stata disposta la ripetizione posteriormente al momento di rinnovazione della terza prova, la prova orale è stata surrettiziamente privata della sua intrinseca valenza di prova conclusiva dell’esame, da svolgersi dunque per ultima; ossia, nella specie, da rieditarsi successivamente alla ripetizione della terza prova scritta, almeno per l’ipotesi (nella specie concretamente verificatasi) in cui il risultato di detta terza prova fosse stato peggiore di quello inizialmente conseguito (nella prova annullata per la riscontrata illegittimità del suo svolgimento).

Invero la legislazione vigente, nello stabilire che lo svolgimento della prova orale muova di norma dalla discussione degli esiti delle prove scritte, mostra da un lato di considerare l’esigenza che essa si svolga per ultima; nonché, dall’altro lato, di attribuire ad essa un’implicita, ma insopprimibile, valenza di prova in qualche misura conclusiva e di sintesi rispetto a tutto l’esame.

Non si tratta certamente di una “stanza di compensazione” delle insufficienze che il candidato abbia precedentemente evidenziato; bensì di un’opportunità di sintesi in cui, mediante il giudizio sull’ultima prova, si possa tener conto (se del caso) anche di ciò che sia precedentemente accaduto durante l’esame e di come il candidato sia o meno in grado di rapportarsi a tali esiti pur se non del tutto positivi.

Diversamente da quanto opinato sul punto dal primo giudice, ritiene dunque il Collegio che – limitatamente al caso in cui, come nella specie, la legittima ripetizione di una o più delle prove scritte abbia avuto un esito peggiorativo, quanto alla votazione conseguita dal candidato (giacché, in caso contrario, non vi sarebbe alcun concreto interesse alla ripetizione anche della prova orale, che perciò non sarebbe necessaria) – l’esigenza di far ripetere (anche) la prova orale, al fine di mantenerne o ripristinarne la sua funzione di conclusione e sintesi di tutte le prove

d'esame, sia conseguenza necessitata dell'intrinseca e ragionevole evenienza che (nei limiti di un assai contenuto margine valutativo, che però non è predeterminabile numericamente *ex ante*) la deliberazione del voto per la prova orale avvenga nella consapevolezza, in capo alla Commissione, che il punteggio che si decide di attribuire al candidato possa determinare, o meno, il raggiungimento di quel voto minimo che gli consenta, o non, il superamento dell'esame.

Giacché, con ogni evidenza, non è detto che – anche a fronte di un identico esito della prova – la commissione attribuisca il medesimo voto alla prova orale, ove, per esempio, si renda conto che esso, sommato a quello delle altre prove, determini il raggiungimento di un punteggio complessivo di 59/100, piuttosto che di 60/100; perché legittimamente la Commissione si determinerà, o meno, per il raggiungimento di detta soglia anche in funzione di come il candidato, nello svolgimento del colloquio conclusivo, sia riuscito a rapportarsi alle (purché limitate) insufficienze e lacune eventualmente dimostrate nelle prove scritte.

Nel caso di specie, a questo proposito, merita evidenziarsi come assai diversa sia la condizione in cui concretamente versano i due appellanti: giacché uno di costoro ha conseguito un punteggio complessivo piuttosto prossimo (2 punti) a un esito sufficiente, mentre il punteggio conseguito dall'altro appellante risulta assai più distante da tale obiettivo.

Nondimeno, trattandosi di un c.d. "interesse procedimentale" – ossia della richiesta di tutela della possibilità, anche se più o meno remota per l'uno o per l'altro degli odierni appellanti, di superare l'esame – la verifica di sussistenza dell'interesse (ex art. 81 c.p.c.) all'accoglimento del motivo di appello in trattazione si risolve nell'eventualità che dalla ripetizione della prova orale possa scaturire un risultato positivo; pur essendo del tutto evidente che, in concreto, le probabilità dell'effettivo raggiungimento di tale risultato – all'esito della ripetizione della prova orale che qui si dispone – saranno molto diverse in capo all'uno piuttosto che all'altro appellante.

In sintesi, per entrambi gli appellanti andrà ripetuta la prova orale – fermi i punteggi conseguiti nelle altre prove, per la terza prova scritta rilevando unicamente quelli relativi alla sua ripetizione di settembre 2016 – così da ripristinarne la valenza di prova conclusiva dell'intero esame e determinante del relativo esito (e ciò nel rispetto anche delle ulteriori modalità indicate *infra*).

Con il quarto motivo gli appellanti deducono, ulteriormente, l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui non ha accolto il quarto motivo del ricorso introduttivo, con il quale si assumeva che il superamento della prova orale (vertente su tutte le materie del programma dell'ultimo anno scolastico) assorbirebbe e convaliderebbe l'eventuale illegittimo svolgimento della terza prova scritta, articolata su solo 4 materie.

La doglianza non è meritevole di favorevole considerazione, se non che nei limiti che si sono già rilevati: ossia che la prova orale potrebbe compensare l'esito meno positivo di una singola prova scritta solo qualora la Commissione attribuisca un punteggio complessivo (riferito cioè alla somma dei voti di tutte le prove, comprese la già ripetuta terza prova scritta e quella orale) pari o superiore a 60/100.

Trattandosi di prove diverse, il mero superamento del colloquio orale, in relazione ai suoi contenuti, può integrare e colmare (in parte marginale) le lacune emerse nello svolgimento della terza prova scritta, ma solo alla predetta condizione.

Ciò, peraltro, sempre attraverso una valutazione che va ad incidere sulla votazione della prova orale, ma senza assorbire gli esiti della terza prova scritta e la sua eventuale illegittimità, trattandosi comunque di prove diverse ed autonome.

Con il quinto motivo gli appellanti lamentano: Violazione di legge ed, in particolare: del d.m. 17-1-2007, n. 6, art. 15, comma 2 e 16, comma 1; della circolare MIUR n. 2, prot. 2062 del 23-2-2016, art.2; della O.M. MIUR 19-4-2016 n. 252, art. 11 – eccesso di potere.

Contestano la legittimità dei gravati provvedimenti, in quanto avrebbero fatto ripetere la prova scritta dinanzi agli stessi commissari che si erano resi responsabili dell'uso del correttore che aveva portato all'annullamento della prova, nonostante

gli ispettori avessero suggerito l'utilizzo di una diversa commissione.

Il motivo di appello è infondato.

La Sezione condivide la valutazione in proposito svolta dal giudice di primo grado il quale, pur evidenziando l'inopportunità della scelta, ne ha escluso la illegittimità.

E' vero, infatti, che, se pur presentato un esposto alla Procura della Repubblica per i fatti accaduti, al momento dell'adozione dei provvedimenti impugnati, nessuno dei commissari risultava essere destinatario di sanzioni disciplinari ovvero di atti di indagine penale.

Non vi era, dunque, una preclusione normativa alla nomina della stessa commissione.

Di poi, l'autorità ministeriale – a giudizio del Collegio – ha compiuto una scelta discrezionale non illogica, dettata dalla necessità di rinnovare celermente le operazioni, ove la commissione di illeciti era ragionevolmente esclusa dalla stretta vigilanza degli ispettori ministeriali e dal carattere della prova, articolata su quesiti scritti con risposte predeterminate, per la quale la correzione avrebbe potuto svolgersi in modo automatico.

Della infondatezza del sesto motivo di appello già si è detto in precedenza.

Resta da esaminare il settimo motivo di appello, con il quale viene censurata la sentenza di primo grado per aver il Tribunale errato nel giudizio sulla svolta censura di violazione del DPR n. 323/1998, art.5, comma 6, della O.M. MIUR n. 502/2015 ed eccesso di potere.

I signori Flori e Cruciani lamentano che, mentre ordinariamente la data di svolgimento delle prove si conosce alcuni mesi prima, nel caso di specie essi sono stati avvisati solo 10 giorni prima dal loro svolgimento.

Aggiungono che gli alunni hanno il diritto di iniziare la prova entro 2 ore dalla convocazione, mentre nella specie hanno sostenuto le prove ad ora di pranzo, sotto la stretta vigilanza di ispettori e commissari, in un clima del tutto privo di serenità.

Il motivo di appello è infondato.

Il lamentato svolgimento della ripetizione della prova a settembre è ragionevolmente giustificato dai tempi necessari all'espletamento di una complessa attività ispettiva negli Istituti interessati e dall'esigenza di concludere la sessione di esami in tempi utili a consentire le successive scelte universitarie.

Il tardivo inizio delle prove d'esame, poi, non è causa di illegittimità, evidenziandosi – come condivisibilmente affermato dal giudice di primo grado – che il limite delle due ore invocato dagli appellanti (art. 5, comma 6, DPR n. 323/1978) riguarda le prime due prove scritte e non anche quella oggetto di ripetizione.

Le dedotte strette modalità di sorveglianza trovano, infine, adeguata giustificazione nelle vicende pregresse che avevano originato la rinnovazione della prova.

In conclusione, l'appello va accolto unicamente in relazione al suo terzo motivo, nei sensi e limiti che si sono più sopra evidenziati.

Per l'effetto, gli appellanti andranno ammessi a sostenere nuovamente la prova orale – sulla base delle due prove scritte non controverse e della terza prova per quale ripetuta nel mese di settembre 2016 – la quale dovrà comunque svolgersi in una data adeguatamente anteriore all'inizio della prossima sessione di esame dell'a.s. 2016/2017, ossia in guisa da consentire loro di partecipare ordinariamente a detta nuova sessione nell'eventualità che non riescano a superare l'esame terminale dell'a.s. 2015/2016 neppure grazie alla ripetizione (ora per allora) della prova orale che qui si dispone (vale a dire ove in tale prova non conseguano un punteggio idoneo a far loro raggiungere almeno i 60/100 dei voti, cioè la sufficienza).

Resta rimesso alla piena discrezionalità organizzativa dell'Amministrazione di far svolgere la ripetizione della prova orale davanti alla stessa commissione che ha esaminato ciascuno degli appellanti nello scorso mese di settembre, ovvero davanti a una commissione parzialmente o totalmente diversa; fermo restando che la commissione d'esame, prima dell'inizio della relativa prova, dovrà aver preso piena cognizione degli esiti delle tre prove scritte svolte dai candidati al termine dello

scorso anno scolastico, così da poter svolgere la prova orale anche quale momento finale e di sintesi di tutto l'esame.

La peculiarità della controversia e ragioni di equità giustificano l'integrale compensazione tra le parti costituite delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta),
accoglie parzialmente l'appello, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e per
l'effetto negli stessi limiti annulla gli atti impugnati in primo grado.

Spese del doppio grado interamente compensate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2017 con
l'intervento dei magistrati:

Ermanno de Francisco, Presidente

Bernhard Lageder, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Francesco Mele, Consigliere, Estensore

Dario Simeoli, Consigliere

L'ESTENSORE

Francesco Mele

IL PRESIDENTE

Ermanno de Francisco

IL SEGRETARIO

Mail: POSTA CERTIFICATA: Re: Sentenza Consiglio di Stato n.1914/2017. Ripetizione prova orale candidato esami di Stato conclusivi del corso di studi istruzione secondaria di II grado di Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale a. s. 2015/2016 presso Polo Scolastico paritario ?Don Bosco? Fermo. Richiesta designazione commissari interni

Mittente: Per conto di: amministrazione@pec.poloscolasticodonbosco.it

Destinatario/i: drma@postacert.istruzione.it

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Re: Sentenza Consiglio di Stato n.1914/2017. Ripetizione prova orale candidato esami di Stato conclusivi del corso di studi istruzione secondaria di II grado di Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale a. s. 2015/2016 presso Polo Scolastico paritario ?Don Bosco? Fermo. Richiesta designazione commissari interni

Data: 16/05/2017

Nostra risposta Prot. 400 del 16/05/2017 in allegato.

Cordiali saluti,

il Coordinatore Didattico

Prof.ssa Maria Diana Fioretti

Da: drma@postacert.istruzione.it

A: amministrazione@pec.poloscolasticodonbosco.it

Cc:

Data: Thu, 11 May 2017 13:55:03 +0200 (CEST)

Oggetto: Sentenza Consiglio di Stato n.1914/2017. Ripetizione prova orale candidato esami di Stato conclusivi del corso di studi istruzione secondaria di II grado di Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale a. s. 2015/2016 presso Polo Scolastico paritario Don Bosco Fermo. Richiesta designazione commissari interni

> Invio di documento protocollato

> Oggetto: Sentenza Consiglio di Stato n.1914/2017. Ripetizione prova orale candidato

> esami di Stato conclusivi del corso di studi istruzione secondaria di II grado di

> Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale a. s. 2015/2016 presso

> Polo Scolastico paritario Don Bosco Fermo.

> Richiesta designazione commissari interni

> Allegati: 1

POLO SCOLASTICO PARITARIO DON BOSCO
VIA EGIDI N. 77 – FERMO (FM)

MIUR MARCHE
Direzione Generale
Ancona (AN)
drma@postacert.istruzione.it

Prot. n. 400

Fermo, 16/05/2017

Oggetto: Designazione Commissari Interni – Ripetizione prova orale candidato Flori Omar – Liceo delle Scienze Umane Opzione Economico Sociale

In riferimento alla vostra n. 7777 del 11/05/2017 circa la ripetizione della prova orale del candidato Flori Omar si designano i seguenti candidati interni:

Cognome e Nome docente	C.F.	Classe di Concorso - Materia
Prof.ssa Avv. Cutrona Annalisa	CTR NLS 60E50 F205Q	A019 – Diritto ed Econ. Politica
Prof. Sandroni Andrea	SND NDR 82C25 D542F	A037 - Filosofia
Prof.ssa Romanelli Catuscia	RMN CSC 77B49 D542A	A061 – Storia dell'Arte

Distinti saluti,

Il Coordinatore Didattico
Prof.ssa Maria Diana Fioretti

